Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) FEDERICO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 19/01/2022

FATTO

1.- Il ricorrente fa riferimento a due operazioni di finanziamento - una, predisposta con cessione del quinto dello stipendio e avvita in data 14 aprile 2015; l'altra, con delegazione di pagamento, dell'11 maggio 2015 -, entrambe estinte in via anticipata. Richiamate le interlocuzioni intervenute con l'intermediario e l'esito negativo delle stesse, chiede che questi gli rimborsi, per il complesso delle due operazioni, la somma di € 6.920,21.
Anche richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza c.d. Lexitor e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il ricorrente assume, in particolare, che in caso di estinzione anticipata debbono essere rimborsate, per la frazione temporale non ancora maturata, tutte le commissioni e spese considerate in contratto e applicate dall'intermediario. Nei fatti, pretende il rimborso - secondo il criterio *pro rata temporis* e per ciascuna delle due operazioni - gli importi anticipatamente corrisposti a titolo di commissioni a favore della mandataria e di provvigioni dell'intermediario del credito.
Sempre con riferimento ad entrambe le operazioni interessate, rileva inoltre che, nella specie, il criterio *pro rata temporis* deve essere applicato anche per quantificare il rimborso della quota di interessi non maturata per l'estinzione anticipata del finanziamento, in quanto il modulo SECCI prevede espressamente che, in caso di rimborso anticipato, il calcolo della quota da rimborsare venga effettuato dividendo l'importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate

residue. Nei fatti – pure constata il ricorrente - l'intermediario non si è comportato in modo conforme a questa previsione e ha trattenuto presso di sé la complessiva somma di € 3.166,91. Per questo titolo, chiede che gli venga riconosciuto e corrisposto un simile importo.

2.- In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente segnala di avere riconosciuto al cliente tutti i rimborsi spettantigli ai sensi della normativa vigente e assume che, quindi, nulla risulta più dovuto.

Nel merito, dichiara la conformità del proprio operato alle Istruzioni della Vigilanza; contesta la tesi dell'efficacia diretta nell'ordinamento interno della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia con riferimento alla materia declinata dal ricorso del cliente; rileva che l'accoglimento della tesi propugnata dal ricorrente condurrebbe, nella sua potenziale replica nei confronti di tutte le fattispecie nel concreto omogenee a quella qui in discussione, a «conseguenze paradossali ed effetti imponderabili».

Più nel dettaglio, l'intermediario mette in evidenza che il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring (così per la commissione della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto), secondo il criterio del *pro rata temporis*; che la commissione di distribuzione appartiene al novero dei costi up front, perché fa riferimento ad attività già per intero esaurite al momento della concessione del finanziamento; che non diversamente avviene per la commissione in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttorie; che gli oneri di assicurazione sono stati rimborsati dalla Compagnia di assicurazione per l'importo complessivo di € 368,55 in base a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.

Quanto poi alla richiesta di restituzione degli interessi calcolati secondo il metodo lineare, l'intermediario riscontra che nel contratto (come pure nel contesto del modulo Secci) è stato previsto, per la restituzione rateale del finanziamento, un piano di ammortamento alla francese. Tale pattuizione – si precisa – «risulta incompatibile con un rimborso a favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura». Con la conseguenza che «il criterio di rimborso *pro rata temporis* pure previsto al n. 4» del modulo Secci «deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi». In realtà – così si prosegue -, il dettato contrattuale in discorso, «dando ampiamente per assodato il criterio di rimborso della quota interessi, poiché già incisivamente disciplinata nei paragrafi precedenti», «entra nel merito del criterio di rimborso della sola quota di oneri non maturata, parlando infatti al singolare». Del resto non mancano – così si viene a concludere – pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto come il criterio di calcolo degli interessi da restituire non possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento secondo il metodo alla francese (in proposito viene citato un provvedimento del Tribunale di Roma, datato 19 settembre 2019).

DIRITTO

3.- Le richieste articolate dal ricorrente vengono a riguardare due distinti profili della tematica relativa alle conseguenze connesse all'anticipata estinzione di un finanziamento (nel concreto erogato a un consumatore): uno è relativo al perimetro delle voci del carico economico del finanziamento che, per la parte non maturata al tempo dell'estinzione, vanno restituite al finanziato; l'altro attiene al criterio di calcolo degli interessi da restituire in relazione alla frazione di tempo in cui il finanziamento non è stato goduto.

Questi due profili vanno trattati in modo separato.

4.- In relazione al primo ordine di richieste formulate dal ricorrente, il Collegio constata la sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 11 *octies* d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, che, tra le altre cose, ha riformulato il precedente testo dell'art. 125 *sexies* TUB. Il comma 2 della nuova disposizione prevede, in particolare, che «alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 *sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Il contratto, a cui fanno riferimento le richieste di retrocessione avanzate dalla parte ricorrente, rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione della norma appena trascritta.
Ora, con riguardo alla disposizione del comma 2 dell'art. 11 *octies*, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione se essa imponga, oppure no, di «modificare l'orientamento sin qui seguito da questo Arbitro … a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente»; più in particolare, «se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato … nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato del contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (25.7.2021) applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».
5.- Nell'esaminare l'indicata questione, il Collegio di coordinamento, con decisione 15 ottobre 2021 n. 21676, ha rilevato che la norma del comma 2 «individua una disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125 sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di Vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti».
Ha poi osservato che, all'interno del nuovo art. 11 *octies* comma 2, la «bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125 *sexies* TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere a una consapevole determinazione del legislatore della novella, che non può ragionevolmente non avere tenuto presente l'interpretazione dell'art. 126 della direttiva prospettata dalla CGUE nella … sentenza Lexitor». Per precisare, in via consecutiva, che «l'eventuale antinomia fra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale, giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla GCUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti»: «in siffatta situazione a un giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta»; una simile possibilità, comunque, resta «notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale» e «non può sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea».
In esito a questi rilievi, nella decisione citata il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, per cui «in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11 *octies* comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge del 23 luglio 2021 n. 106, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività

soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). A ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».

6.- Il Collegio ritiene di conformarsi alle determinazioni appena riportate, come manifestate dalla richiamata decisione del Collegio di Coordinamento.

7.- Ciò posto, nel caso di specie le richieste avanzate dal ricorrente riguardano (per entrambe le operazioni di finanziamento) le voci «provvigioni intermediario» e «commissioni a favore della mandataria».

Ora, quanto alla prima di tali voci, è da osservare che il consolidato orientamento di questo Arbitro le ascrive senz'altro al novero degli oneri up front.

Quanto poi alle «commissioni a favore della mandataria», lo schema contrattuale utilizzato nel caso concreto riporta, per questo proposito, due distinte componenti di costo: una richiama le attività istruttorie e preparatorie del rapporto («commissione per il perfezionamento del contratto»); l'altra evoca invece prestazioni correnti per il corso dell'intera durata del medesimo («commissione di gestione»).

In ragione dei riferimenti in tal modo operati, è da stimare – così riportandosi agli orientamenti adottati da questo Arbitro – che la «commissione per il perfezionamento del contratto» abbia natura di costo up front.

Natura recurring è da riconoscere, di contro, alla commissione di gestione. Dalla documentazione versta in atti risulta, peraltro, che l'intermediario ha già corrisposto l'intero montante dovuto in proposito.

8.- Merita accoglimento, invece, l'ulteriore richiesta avanzata dal ricorrente, come relativa all'applicazione in fattispecie del criterio di calcolo lineare *(pro rata temporis*) in punto di restituzione degli interessi non maturati in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento (anche qui per entrambe le operazioni di finanziamento).

Tale soluzione – è opportuno mettere subito in evidenza – risulta conforme all'orientamento di gran lunga prevalente nell'ambito delle decisioni assunte dai Collegi territoriali per fattispecie omologhe (cfr., tra le più recenti, Collegio Napoli, 15782/2021; Collegio Napoli, 14163/2021; Collegio Napoli, 23608/2021; Collegio Torino, 14624/2021; Collegio Torino, 23524/2021; Collegio Torino, 17369/2020; Collegio Bologna, 5962/2021; Collegio Bologna, 19240/2021; Collegio Milano, 11290/2021; Collegio Milano, 23486/2020; Collegio Milano, 3126/2021; iiv pure ulteriori riferimenti).

9.- Secondo la norma dell'art. 11, comma 1, del contratto di finanziamento (sotto la rubrica «estinzione anticipata), il «cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo "informazioni europee di base sul credito al consumo"».

A sua volta, il punto 4 del modulo così richiamato – dopo avere ripetuto la formula appena sopra trascritta - prevede testualmente (sotto l'intestazione «altri importanti aspetti legali») che, nel caso appunto di «rimborso anticipato», «il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue».

Come si vede, il testo della clausola appare netto, univoco: l'assoggettamento al criterio di rimborso *pro rata temporis* anche per il punto degli interessi si manifesta, anzi, insistito,

posto che l'espresso richiamo della voce «interessi» corre sia nel testo del contratto, sia pure nel modulo Secci.

10.- Non viene a smentire, né a sminuire, il peso della rilevazione appena compiuta la circostanza che, nella specie, il contratto di finanziamento stabilisca che la restituzione rateale dell'erogato debba seguire secondo il metodo di ammortamento alla francese. Nessuna necessità logica implica, per vero, che la disciplina dell'estinzione anticipata sia predisposta in termini identici (di sovrapposizione, cioè) a quella del rimborso a termine, costruito secondo la dinamica delle restituzioni rateali.

L'autonomia delle parti (qui, l'autonomia del predisponente) ben può prevedere, d'altra parte, criteri differenti per il calcolo degli interessi. Così come senz'altro avviene nel caso che qui concretamente si esamina: la stessa indicazione definitoria dell'ammortamento alla francese, che è contenuta nel modulo Secci, mostra del resto che questo criterio risulta nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale («ammortamento a scalare: modello di rimborso detto "alla francese", che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente»).

11.- Né a tutto ciò - appare opportuno aggiungere ancora - risulta d'ostacolo una diversa previsione di legge.

Su questo punto è da osservare, in modo particolare, che il criterio *pro rata temporis* si atteggia come criterio più favorevole al cliente di quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema dell'ammortamento alla francese.

Ora, una tale constatazione può, in effetti, rivelarsi importante, dato il carattere imperativo della norma dell'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB là dove essa prescrive che, a seguito dell'anticipata estinzione, la riduzione del costo totale del credito è «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» (su questo aspetto insiste specialmente la decisione del Collegio Roma, n. 12183/2021, che da ciò sembrerebbe trarre, altresì, l'assunto di una non discriminata inderogabilità di detto precetto).

E' bene dunque rimarcare in modo espresso che - a prescindere dall'esatto significato che debba poi essere assegnato alla trascritta formula normativa dell'art. 125 *sexies* - la clausola contrattuale di restituzione degli interessi secondo il metodo lineare è *comunque* destinata a ritrovare una sua validità e legittimità nel principio della salvaguardia della disciplina contrattuale più favorevole al cliente di quella che risulti eventualmente dettata, ovvero sia ricavabile, dalla legge. Così come risulta testualmente prescritto dalla disposizione dettata nella norma dell'art. 127, comma 1, TUB.

12.- Peraltro, nel concreto la detta disciplina contrattuale (della retrocessione degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*) risulta salvaguardata già sul piano della interpretazione e ricostruzione del testo contrattuale.

Ove mai si ritenesse di leggere un contrasto - o un'ambiguità o un'incertezza – nella coesistenza, in un unico insieme contrattuale, del criterio *pro rata temporis* (per l'anticipata restituzione) e del criterio dell'ammortamento alla francese (per il diverso caso della restituzione a termine, secondo dinamica rateale), infatti, comunque interverrebbe, a stabilire la corretta interpretazione della clausola, la regola dell'*interpretatio contra proferentem* di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo.

13.- E' appena il caso di ricordare, del resto che il carattere fortemente incisivo e pervasivo della regola - di declinazione specifica del canone generale della buona fede oggettiva -, per cui le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte (a favore del consumatore, in particolare), è stato di recente ribadito dall'importante pronuncia di Cass., 31 agosto 2021, n. 23655 (tra le decisioni di quest'Arbitro si veda, tra le tante in questa direzione, la decisione di Collegio Palermo, 1665/2019).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.167,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA FEDERICO